



Comune di
VALLO della LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO COMUNALE

n. 015 del 30 GIUGNO 2025

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno **Duemila Venti Cinque**, il giorno **Trenta** del mese di **Giugno**, convocato per le ore **18:30**, nella Sala delle Adunanze **"Prof. Nicola Rinaldi"**, sita al primo piano del Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani), a seguito di avviso diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, pubblica, di prima convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Sansone	Sindaco	Presente
2	Tiziana Cortiglia	Consigliere	Presente
3	Nicola Botti	Consigliere	Presente
4	Loredana Moscatiello	Consigliere	Presente
5	Vincenzo Puglia	Consigliere	Presente
6	Virginia Casaburi	Consigliere	Presente
7	Antonio Bruno	Consigliere	Presente
8	Iolanda Molinaro	Consigliere	Presente
9	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
10	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
11	Giuseppina Sansone	Consigliere	Assente
12	Lara Giulio	Consigliere	Assente
13	Mario Fariello	Consigliere	Presente

È presente e partecipa senza diritto di voto anche l'Assessore Esterno **Emilio Romaniello**.

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Presiede l'Adunanza Consiliare il Sindaco **Antonio Sansone**.

ANTONIO SANSONE (SINDACO): Introduce il secondo punto all'ordine del giorno: *Esame ed approvazione del Piano Tarifario della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025* e passa la parola all'Assessore Emilio Romaniello per la relazione.

EMILIO ROMANIELLO (ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI): Illustra la proposta relazionando quanto segue. La delibera relativa al piano tariffario TARI per l'anno 2025, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, ripropone – come già accaduto negli anni precedenti – i contenuti approvati nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dall'Ente d'Ambito (EDA). Rispetto all'anno precedente, il PEF per il 2025 prevede una riduzione dell'importo complessivo della tariffa pari a circa 126.000 euro. Tale riduzione si traduce in un abbattimento della tassa a carico dei cittadini, siano essi titolari di utenze domestiche o non domestiche, con una diminuzione percentuale compresa tra il 5% e il 7,5%. Questa tendenza era già stata annunciata nella seduta consiliare del 20 luglio 2024, in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del PEF per il periodo 2022–2025. In quella sede era emersa chiaramente la previsione di una diminuzione della tariffa per l'anno successivo. In aggiunta, nel 2025 entrerà in vigore il bonus sociale TARI, che prevede agevolazioni del 25% per i nuclei familiari con ISSEE inferiore a 9.530 euro, estese fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Tali agevolazioni saranno finanziate collettivamente: pur essendo destinate solo a una parte dei cittadini, il loro costo sarà suddiviso tra tutte le utenze. L'individuazione dei beneficiari avverrà attraverso il sistema SGATE, gestito da INPS, che trasmetterà al Comune l'elenco dei contribuenti aventi diritto, sulla base delle attestazioni ISEE. Il piano tariffario include inoltre alcuni oneri accessori: € 0,10 per utenza/anno per la copertura dei costi dei rifiuti accidentali pescati; € 1,50 per utenza per le agevolazioni eccezionali riconosciute; € 6,00 per utenza per la copertura delle agevolazioni da bonus sociale. Il costo complessivo del servizio per il 2025 è stato quantificato in 1.876.000 euro. Di conseguenza, anche la quota destinata al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è stata ridotta, attestandosi a circa 103.000 euro. Le scadenze per il pagamento della TARI restano invariate rispetto agli anni precedenti: Prima rata: 16 novembre 2025; Seconda rata: 16 gennaio 2026; Terza rata: 16 marzo 2026. È confermata la possibilità di pagamento in un'unica soluzione, entro il 16 novembre 2025. In conclusione, sottolinea che gli aspetti esposti sono stati già oggetto di approfondita discussione in sede consiliare nelle sedute precedenti. La presente relazione intende offrire un riepilogo chiaro e trasparente degli elementi fondamentali contenuti nella proposta tariffaria per l'anno 2025.

MARCELLO AMETRANO (CAPOGRUPPO CONSILIARE "SIAMO VALLO"): Chiede chiarimenti in merito alle modalità di pagamento della TARI, auspicando l'introduzione del sistema PagoPA anche per questo tributo, evidenziando le difficoltà riscontrate, da parte di molti cittadini, nell'effettuare il pagamento tramite modello F24, che spesso richiede di recarsi fisicamente presso gli uffici postali o bancari. Sottolinea come il sistema PagoPA, già adottato da numerosi Comuni, permetta invece di effettuare il pagamento in modo semplice, rapido e direttamente da casa, utilizzando strumenti digitali.

ROMANIELLO: L'Assessore informa che è in corso l'attivazione del sistema PagoPA presso il Comune, nell'ambito di un processo più ampio di meccanizzazione e digitalizzazione dei pagamenti. Precisa che l'avvio del servizio è previsto a breve e che, salvo imprevisti, dovrebbe essere operativo entro la scadenza prevista per il pagamento della TARI. L'assessore si rivolge poi agli uffici per una conferma sulla tempistica esatta dell'attivazione e riceve rassicurazioni al riguardo sia dal Segretario Comunale che dal Responsabile del Servizio.

AMETRANO: Il Consigliere osserva poi che la diminuzione della tariffa, a beneficio dei cittadini, rappresenta un fatto certamente apprezzabile. Chiede tuttavia da cosa derivi concretamente questa riduzione: se sia legata, ad esempio, a una revisione delle superfici imponibili oppure ad altri fattori tecnici.

ROMANIELLO: L'assessore legge alcuni dati esemplificativi relativi alle utenze domestiche, evidenziando che su un'abitazione di 50 metri quadrati il risparmio ammonta a 6 euro per un nucleo di una persona, 15 euro per due persone, 19 euro per tre e 23 euro per quattro persone. Sottolinea che l'abbattimento complessivo varia da un minimo del 5,5% fino a circa l'8%, come già anticipato in precedenza.

AMETRANO: Ravvisa che l'abbattimento della tariffa deriva principalmente da una strategia contabile, e in particolare dalla riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Precisa che non si tratta di una modifica strutturale o tecnica legata, ad esempio, a variazioni nelle superfici imponibili o nel numero delle utenze, ma di un intervento sulla componente finanziaria del piano.

ROMANIELLO: L'Assessore precisa che non si tratta solo di questo e che il Piano Economico Finanziario (PEF) prevede per questa annualità una riduzione del costo massimo recuperabile attraverso la tariffa e che, di conseguenza, non ci sono più margini per ulteriori riduzioni, rispetto all'unica voce disponibile che era proprio quella di finanziare in misura minore il Fondo crediti.

AMETRANO: Il Consigliere fa rilevare che, da una proporzione rispetto all'anno precedente, la riduzione si attesta intorno al 4-5%, mentre si arriva all'8% grazie ad altre manovre adottate. Precisa che questo non costituisce un'accusa, ma sottolinea che, purtroppo, i cittadini ne risentono. Poi passa a chiedere al Sindaco o al Segretario di indicare chi sia il responsabile comunale incaricato delle problematiche ambientali e della gestione dei rifiuti. Lo chiede per sapere a chi rivolgersi nel caso di necessità o segnalazioni relative a questo settore. In particolare manifesta la necessità di chiarire se il responsabile del settore ambiente sia il Sig. Massimo Sansone oppure il Segretario Comunale, considerando che a quest'ultimo sono già state attribuite altre responsabilità. Aggiunge che, qualora la responsabilità del settore ambiente sia stata effettivamente assegnata al Segretario, il Sindaco dovrebbe procedere alla modifica del decreto per rendere ufficiale tale attribuzione. Alla fine rivolge direttamente la domanda al Segretario, chiedendo di indicare a chi deve riferirsi per le questioni relative al settore ambiente.

SEGRETARIO: Si rende disponibile a chiarire la situazione evidenziando che l'Ente è in fase di riorganizzazione e di modifica della dotazione di personale, ritardata dalla mancata approvazione di alcuni documenti contabili che vietano l'attuazione del piano assunzionale anche per i posti vacanti relativi alle figure professionali apicali.

AMETRANO: Il consigliere sottolinea che, per quanto riguarda il settore ambiente, sta di fatto che tutte le determinate e le autorizzazioni, comprese quelle relative ai lavori, sono firmate da un solo soggetto, ciò sollevando la necessità di chiarire chi effettivamente detiene la responsabilità in materia.

SEGRETARIO: Al riguardo spiega che egli agisce in virtù del potere sostitutivo previsto dalla normativa in caso di assenza di un responsabile e che, considerata la mancanza di volontà di altri soggetti di assumere tale incarico, si procede secondo quanto stabilito.

AMETRANO: Il consigliere si rivolge al Segretario con toni informali, sottolineando comunque l'importanza di stabilire con chiarezza la questione modificando se necessario il decreto, lamentandosi che non è la prima volta per questo tipo di sollecitazione.

SEGRETARIO: Osserva che, in assenza di personale disponibile, non è possibile adottare un decreto, poiché manca la figura cui conferire l'incarico e di conseguenza il provvedimento non può essere emesso.

AMETRANO: A sua volta il consigliere rimarca il fatto che, quando il Sindaco affida un incarico al Segretario, tale nomina deve avvenire tramite decreto. Ricorda che, dall'ultimo decreto sindacale adottato in materia, risulta chiaro che il Segretario Generale eserciti le funzioni vicarie del responsabile solo in caso di assenza, impedimento, incompatibilità o conflitto di interesse di quest'ultimo, condizioni che non si sono verificate nel caso specifico, per la presenza dell'arch. Sansone nell'organico. Aggiunge che, secondo il decreto, le funzioni vicarie sono attribuite al Segretario solo in ultima istanza. Inoltre, sottolinea che, come certificato e verbalizzato in una precedente occasione, il Sansone ha manifestato la volontà di non firmare la delibera riguardante i lavori pubblici.

SEGRETARIO: Prega il Consigliere di continuare la lettura del decreto fino all'ultima riga.

AMETRANO: Legge fino in fondo il decreto in parola dove è scritto “...al quale è attribuito anche il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento”. Chiede poi chiarimenti sul significato della parola “inerzia”.

SEGRETARIO: Osserva che si tratta del caso di un soggetto che dovrebbe adempiere ad un dovere, ma non lo fa, causando di conseguenza problemi nell'esercizio delle relative funzioni di competenza dell'Ente.

NICOLA BOTTI (CONSIGLIERE CAPOGRUPPO “ALTAVOCE”): Il consigliere interviene nel dibattito sottolineando che il concetto di inerzia è molto importante all'interno di una pubblica amministrazione e non si può accettare che un soggetto rimanga passivo di fronte ai propri doveri. Poiché esistono delle responsabilità che devono essere assunte sia dal dipendente o funzionario, sia dal Segretario, sia dal Sindaco. Afferma che definire la situazione come un rifiuto da parte di un funzionario è un'accusa grave, perché si tratterebbe di inerzia e di un atteggiamento di chi fa finta di nulla, cosa che non corrisponde al vero. Invita quindi a usare attenzione nel linguaggio, poiché ciascuno ha le proprie responsabilità.

AMETRANO: Non crede sia così complicato modificare il decreto e stabilire chi sia responsabile della materia. E ricorda che, durante la precedente seduta di Consiglio Comunale, aveva già sollevato la questione, che ora sta ripetendo nuovamente. Sottolinea che, a distanza di due mesi — da aprile a giugno — non è stato ancora emanato il decreto nel quale dovrebbe essere formalmente attribuito l'incarico a chi debba esercitare le funzioni, con l'accordo del Sindaco e del responsabile individuato. Rivolgendosi al Segretario, sostiene che, nel caso in cui il sostituto si rifiuti di adempiere a un obbligo, sia necessario procedere con un provvedimento disciplinare.

SEGRETARIO: Tiene a precisare che non si tratta di un semplice rifiuto di adottare un singolo atto, ma il soggetto in questione esprime ripetutamente, attraverso comunicazioni ufficiali, la volontà di non occuparsi ulteriormente, avendolo già fatto per un lungo periodo in passato, di attività che esulano dalla sua sfera di ordinaria attribuzione. Specifica che l'inerzia è da collegare alla perdurante assenza di personale disponibile per l'incarico vacante non trattandosi di una assenza momentanea ma di lungo periodo.

AMETRANO: Deduca che le richieste nelle materie di cui si parla debbano essere indirizzate al Sindaco ed al Segretario come responsabile del servizio.

Il Segretario tiene a precisare che lui non è il responsabile del servizio ma colui che è tenuto ad esercitare il potere sostitutivo in caso si debbano firmare degli atti e mandare avanti dei procedimenti urgenti, quindi non svolge funzioni di direzione del servizio.

AMETRANO: Allora, comincia col chiedere informazioni sulla gara per l'affidamento del servizio rifiuti e se siano stati adottati adempimenti in proposito.

ANTONIO BRUNO (CONSIGLIERE CAPOGRUPPO “RIPARTIAMO INSIEME”): Il consigliere segnala che, allo stato attuale, oltre al verbale redatto in data 2 aprile 2025 in contraddittorio con il gestore, è pervenuta da ... (omissis...) in data 26 maggio una manifestazione di interesse ad avviare un progetto di partenariato pubblico-privato per l'affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana.

AMETRANO: Chiede al Consigliere Bruno di precisare meglio quanto sopra riferito.

BRUNO: Specifica che è pervenuta una richiesta di documentazione per chiarire i contenuti del proposto partenariato, ritenendo ci siano le condizioni per l'avvio del relativo e complesso iter procedurale

AMETANO: Il consigliere chiede se sia possibile avere copia di questa manifestazione di interesse ed osserva che, come evidenziato nel verbale del 2 aprile, il rappresentante del Comune comunicava che erano in corso le procedure relative agli atti di gara, certificando in quel documento la predisposizione in corso di tali atti. Si chiede quindi cosa sia stato effettivamente approvato e se, nel frattempo, sia stato affidato un incarico per la redazione di un progetto.

SINDACO: chiede se sia proprio necessario discutere in questa seduta di argomenti che non sono all'ordine del giorno, dichiarandosi comunque disponibile a chiarire la questione e seguire le indicazioni del Consiglio. Evidenzia che non è possibile trovarsi preparati a rispondere sui più disparati argomenti senza essere preventivamente avvisati. Precisa che non c'è alcuna intenzione di negare risposte, anzi, si è assolutamente disponibili a fornire tutte le delucidazioni necessarie con le carte alla mano.

PIETRO MIRALDI (CONSIGLIERE GRUPPO "RIPARTIAMO INSIEME"): Suggerisce ai Consiglieri dei gruppi di minoranza di presentare interrogazioni scritte nelle materie di interesse se vogliono avere risposte precise.

AMETRANO: Il consigliere osserva che ha sollevato l'attenzione su un punto ben specifico solo dopo averne ricevuto notizia da una risposta del Consigliere Bruno e quindi di aver iniziato a discutere sulla questione relativa agli atti di gara; poi, dato che nel verbale del 2 aprile scorso era scritto che tali atti sono stati predisposti e firmati, ha chiesto conferma sulla loro effettiva esistenza e quali atti siano effettivamente in possesso dell'amministrazione.

MIRALDI: Ribadisce che l'argomento non è all'ordine del giorno.

AMETRANO: Il consigliere contesta l'affermazione che l'argomento non sia all'ordine del giorno, manifestando stupore, perché si sta parlando del servizio rifiuti nella seduta in cui si discute dell'approvazione delle tariffe. Sottolinea che c'è sullo sfondo una proroga tacita, che è illegittima e si chiede come possa continuare il servizio in tali condizioni. Ricorda inoltre che, dato che il pagamento è stato effettuato fino a marzo e resta da saldare l'intero importo, è necessario porre alcune domande. Infine, chiede se sia stato effettuato il passaggio di proprietà di tutti gli automezzi, inizialmente comunicati, dato che alla scadenza del contratto questi diventano proprietà del Comune, e precisa di essere a conoscenza di queste questioni perché le ha seguite personalmente.

BRUNO: Il consigliere comunica che tutta la documentazione relativa al passaggio dei mezzi è stata già richiesta e in buona parte acquisita.

AMETRANO: Il consigliere sottolinea che bisognava comunicare immediatamente e ricorda di aver fornito personalmente all'Assessore Romaniello e al Ragioniere l'elenco degli automezzi. Sottolinea di parlare nell'interesse e non contro il Comune. Inoltre, evidenzia che la proroga concessa non è prevista dalla legge e annuncia l'intenzione di mettere la comunicazione agli atti. Il consigliere fa presente che, secondo l'articolo 22 comma 1 della Legge 62/2005, alla scadenza, il contratto di appalto si risolve automaticamente, essendo vietato il rinnovo e sono nulli eventuali contratti stipulati in violazione di questa norma. Tuttavia, qualora alla scadenza non siano ultimate le formalità per il nuovo appalto e l'affidamento del servizio, l'attuale affidatario deve garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali fino all'insediamento dell'impresa subentrante, visto che la gara è già conclusa. Pertanto, si evidenzia che in questo caso è in corso una proroga tacita, la quale non può essere formalmente concessa se non prevista dal bando. Il consigliere annuncia di allegare agli atti un parere specifico che approfondisce la situazione, invitando a leggerlo per comprendere lo stato attuale. Infine, richiama un intervento fatto circa un anno fa in sede di approvazione del PEC, in cui si sottolineava l'importanza di mantenere il rapporto con il gestore, considerata l'unica ditta che garantisce un adeguato servizio sul territorio. Conclude rivolgendosi al Sindaco per un suo intervento.

SINDACO: Non comprende l'affermazione sull'importanza di mantenere saldo il rapporto con il gestore, visto che è proprio quello che l'Amministrazione sta cercando di fare, evidenziando l'assenza di soluzioni di continuità nella gestione del servizio che viene svolto dal gestore con soddisfazione.

AMETRANO: Rimarca però l'esigenza del rispetto della correttezza delle procedure.

SINDACO: Conferma di non voler favorire nessuno.

BRUNO: Il consigliere chiede la parola per sottolineare che il contratto stipulato con l'attuale gestore è oggettivamente conveniente perché è un contratto chiuso. Ricorda che quel contratto, stipulato nel 2018, ha permesso di evitare oscillazioni di prezzo e altre problematiche. Invita quindi l'Opposizione a collaborare sul tema, sottolineando che è nell'interesse generale uscire da questa situazione di stallo e procedere con il servizio.

AMETRANO: Evidenzia che l'importanza del contratto stipulato all'epoca con il gestore consiste nel partenariato con la società Nappi che detiene gli impianti di conferimento il che fa risparmiare gli ingenti costi di conferimento ad altri impianti anche pubblici. Spiega che il conferimento alla struttura di Battipaglia e il successivo invio al termodistruttore di Acerra non sono costosi, ma costosissimi. Nappi Sud ha stipulato questo tipo di accordo perché, dal materiale indifferenziato, riesce a recuperare circa il 30% grazie a una manodopera composta, secondo lui, da persone provenienti da paesi come il Marocco o la Romania, che sono in grado di estrarre dall'indifferenziato oltre il 100% di materiale. Ricorda inoltre che, come previsto dal contratto precedente i contributi relativi alla raccolta differenziata sono implicitamente considerati. Invita pertanto a trovare la soluzione migliore riguardo a questa vicenda, sottolineando che le proroghe tacite non sono previste dalla legge.

Il Segretario interrompe il dialogo per sottolineare che, essendo la procedura di partenariato pubblico-privato inizialmente riservata, non sarebbe opportuno rendere pubblica l'identità di chi ha manifestato interesse. Suggerisce quindi di inserire degli omissis nella delibera, poiché nella fase di manifestazione di interesse il proponente non deve essere reso noto. Successivamente, nella fase pubblica, sarà invece obbligatorio comunicare l'avvenuta ricezione di una proposta, senza però indicarne il soggetto proponente, in quanto è importante che l'identità del partner rimanga riservata in questa fase iniziale. Il Segretario chiede cortesemente di poter omettere il nominativo del proponente, spiegando che la divulgazione potrebbe comportare violazione della normativa. Precisa ovviamente che i Consiglieri possono richiedere la documentazione, ma restano obbligati al segreto riguardo alla manifestazione di interesse. Perciò, possono essere fornite sia la richiesta sia la lettera di adesione alla manifestazione, mantenendo però riservate le informazioni sensibili. Aggiunge che si tratta di una procedura nuova, introdotta con il correttivo degli appalti, che consente di estendere anche ai servizi la possibilità di utilizzo del project financing. In sostanza, questa procedura riguarda un project financing collegato ai servizi.

AMETRANO: Accenna all'opportunità di coinvolgere altri comuni dello stesso sub ambito nella iniziativa, partendo dai più grandi e popolosi come Castellabate che dovrebbero dettare le condizioni per andare avanti nella procedura, partendo dalla individuazione del Capofila. Tuttavia, dato che si tratta di Comuni piuttosto disomogenei, prevede che sicuramente ci potranno essere grosse difficoltà, poiché non si può applicare un modello unico a tutto un territorio più o meno vasto e con comuni che hanno esigenze diversificate come già Vallo rispetto a Castellabate.

BRUNO: Evidenzia che sono già emersi problemi con il Comune di Castellabate, che essendo il più popoloso avrebbe le potenzialità per assumere il ruolo di capofila del sub-ambito. Tuttavia sinora è rimasto inerte sulla questione e non ha assunto iniziative in tal senso. Nella consapevolezza della difficoltà di chiudere un contratto senza un aumento dei costi, dato che, dal 2018 a oggi i costi di conferimento, trasporto e altri oneri sono aumentati significativamente, ritiene che la strategia del partenariato pubblico-privato possa costituire una soluzione opportuna per realizzare gli investimenti necessari e, al contempo, contenere l'aumento del costo del servizio.

AMETRANO: Chiede al Segretario di conoscere i dettagli della proposta di partenariato pervenuta e una valutazione sui tempi della procedura che seguirebbe.

SEGRETARIO: Spiega che nella fase iniziale della procedura c'è un dialogo tra il proponente e l'amministrazione. In questa fase la manifestazione di interesse è pervenuta da un operatore singolo che ha chiesto indicazioni sulle strategie da perseguire e sugli obiettivi da raggiungere nel prossimo affidamento. Di conseguenza, sono state fornite alcune indicazioni, specificando che sarà possibile integrare la scelta con l'esigenza di associare il partner principale a un soggetto che detenga gli impianti di smaltimento e conferimento dei rifiuti. È infatti evidente che non si può imporre di collaborare con uno specifico partner, che tuttavia deve garantire l'obiettivo di risparmio nel conferimento dei rifiuti, controllando e gestendo gli impianti necessari alla chiusura dell'intero ciclo dalla produzione al conferimento. Anticipa che i tempi sono piuttosto lunghi e l'articolo 193 dell'attuale Codice disciplina le varie fasi della procedura: sostanzialmente, c'è una fase di dialogo tra il partner e la pubblica amministrazione; successivamente si richiede la presentazione della proposta entro un termine stabilito. Le informazioni fornite al partner proponente devono poi essere messe a disposizione pubblicamente. Segue una fase pubblica di pubblicazione dell'avvenuta ricezione della proposta, durante la quale vengono rese disponibili le stesse informazioni a tutti i potenziali interessati, che hanno sessanta giorni di tempo per presentare la loro proposta. Dopo questa fase si svolge la valutazione comparativa delle proposte, tra le quali ne viene scelta una che viene approvata e inserita negli strumenti di programmazione. Ogni fase ha i suoi tempi, e si stima che l'intero processo richieda una durata non inferiore all'anno. Successivamente si deve procedere con una gara sulla proposta selezionata.

AMETRANO: Ritiene che sia un tempo troppo lungo incompatibile con la durata massima di una proroga all'operatore uscente. Secondo lui, la proroga tecnica può durare al massimo sei mesi, ma in questo caso è necessario fare la gara, punto e basta. Non lo dice lui, ma è la norma che lo prevede. Potrebbe leggere tutto il testo, ma tutti possono consultarlo. Sostiene che, dopo più di quattro mesi trascorsi nell'attuale situazione, continuare ancora con la stessa ditta per un anno sia impossibile. Lo dice a cuore aperto.

BRUNO: Su questo tema, al di là del ruolo e delle legittime osservazioni sulle procedure, ipotizza l'istituzione di un tavolo di confronto sulla proposta. L'opposizione è libera di esprimere opinioni su come procedere; può anche decidere di mandare le carte alla Corte dei Conti o compiere tutti i passi ritenuti opportuni. Tuttavia, secondo lui, il tema resta sul tavolo, al di là di chi si trova da una parte o dall'altra.

AMETRANO: Procedere con una proroga non consentita, anche quella tecnica, non prevista dal bando originale, non è possibile. Bisogna a suo giudizio trovare una soluzione diversa, considerando che i tempi, come ha detto il Segretario, sono di circa un altro anno. Continuare per altri dodici mesi, più i quattro già trascorsi, per un totale di sedici mesi, potrebbe suscitare problemi, soprattutto a livello europeo, poiché si configurerebbe come una violazione delle norme sulla concorrenza. Questo è un avviso, un avvertimento. È quindi necessario individuare una soluzione. Al momento, si dichiara anche disposto ad accettare l'invito a sedersi attorno a un tavolo, ma il problema rimane. Ritiene giusto fare delle riflessioni che possono risultare anche critiche, ma proprio da queste critiche si può trovare la soluzione per risolvere il problema. Per questo motivo, allegherà agli atti un documento, così qualcuno potrà leggerlo, un parere tecnico dell'Anac, non un'opinione personale di Marcello Ametrano che avrebbe potuto semplicemente copiare e farlo passare per suo, ma ha preferito condividerlo affinché possa diventare uno spunto per trovare insieme una soluzione.

BOTTI: Prima di intervenire, anziché inviare altre istanze, dato che si rende conto che ci sono periodi in cui manda molte richieste e ancora molte rimangono senza risposta, ma spera di riceverle nei prossimi giorni, chiede se sia possibile verbalizzare con l'accordo di tutti di trasmettere in diretta streaming i Consigli Comunali a partire dal prossimo. Ritiene che

sia una cosa fattibile. Osserva che all'inizio della consiliatura si faceva spesso ma poi si è interrotta la trasmissione, quindi chiede di riprendere la diretta streaming già dal prossimo Consiglio Comunale, indipendentemente dall'autorizzazione o meno, organizzandosi di conseguenza. Sottolinea che la partecipazione dei cittadini è sempre più scarsa e che questa iniziativa sarebbe un ottimo modo per coinvolgerli e far conoscere meglio l'andamento della vita politico-amministrativa del Comune. Per questo motivo fa una richiesta formale in tal senso. Ancora, prima di entrare nel merito del suo intervento, riguardo al fatto che il consigliere Bruno ha detto che sarebbe opportuno coinvolgere l'opposizione, lui ricorda che la stessa cosa era stata detta l'anno scorso, quando si invitava tutto il Consiglio Comunale ad affrontare collegialmente il tema dei rifiuti, riconoscendo le difficoltà in atto, soprattutto per il decoro della città. Si auspicava allora la partecipazione dell'intero Consiglio all'incontro con il gestore del servizio, perché il suo corretto espletamento non riguarda solo la maggioranza, ma tutta la Cittadinanza. Questo, secondo lui, dimostra che quelle dichiarazioni erano solo propaganda: si parla, ma non si dà seguito né continuità a quanto detto. In particolare, gli incontri con il gestore del servizio rifiuti non sono mai stati fatti, a parte quello del 2 aprile, che però è avvenuto quando il contratto era già scaduto. Oggi, quando si invita l'Opposizione a partecipare, a creare una commissione per discutere e trovare soluzioni al problema, gli verrebbe da chiedersi se si trovi davvero nel Consiglio Comunale di Vallo, perché la situazione appare paradossale. Non si parla di pochi mesi alla scadenza del contratto, ma di quattro mesi dopo la sua scadenza. Questa situazione è la prova che si sta portando la città contro il muro: sono passati quattro mesi dalla scadenza e ancora non c'è nulla. Nei Consigli precedenti e nelle comunicazioni, si diceva che la procedura era partita o che bisognava approvare il bilancio, o che era stato chiesto il capitolato. Ora si parla addirittura di avviare una nuova procedura, che, secondo il dott. Fierro, avrà comunque una durata molto lunga. Si chiede quindi cosa si farà durante questo lungo periodo, e propone di iniziare il suo intervento proprio su questo punto, per poi tornare a discutere il contratto, il contentioso con Sarim e le questioni già affrontate l'anno scorso, di cui lui ricorda l'importanza. Ricorda inoltre che l'anno scorso il gruppo di opposizione "altaVoce" aveva avanzato varie proposte, tutte puntualmente disattese. Per questo reitera l'invito ad investire in infrastrutture e tecnologie, sottolineando che è ferma ogni iniziativa sull'incremento del numero delle isole ecologiche interrate. Chiede inoltre di riattivare il sistema delle schede di apertura, una proposta già fatta l'anno scorso e riproposta ora, così come chiede di attivare e implementare la videosorveglianza, da gestire nel rispetto della privacy. Vedendo i Consiglieri che si sono alzati dal tavolo e si disinteressando di quello che sta dicendo, osserva che lui si rivolge ai cittadini di Vallo, sottolineando che il discorso non è rivolto a chi non è nemmeno in grado capirne il senso. Rileva che la stragrande maggioranza di coloro che si sono alzati e andati via, pensando di fare un affronto a lui, in realtà non si rendono conto che sono rappresentanti di Vallo, e lui non li considera affatto. Anzi, ora potrebbe chiedere di votare subito, ma non lo fa. Afferma che l'amministrazione è un fallimento non solo dal punto di vista sostanziale, cioè della capacità di fornire e creare per il paese, ma soprattutto per l'immagine che offre ogni giorno. Questa immagine si manifesta già prima dei Consigli Comunali, con le solite strategie pensate ad arte. Riconosce però che qualcuno merita credito, e che bisogna "dare a Cesare quello che è di Cesare". Ma chi si alza e se ne va pensando di sfidarlo, in realtà si fa solo del male, perché non capisce nulla ed è soprattutto un affronto e una mancanza di rispetto verso i Cittadini e la Città di Vallo della Lucania. Per questo chiede che si realizzino azioni concrete, utilizzando anche parte dei 36.000 euro stanziati, per campagne di sensibilizzazione con cartelli che riportino i riferimenti normativi, le regole per l'uso delle schede e gli orari consentiti. Spiega che oggi Vallo ha bisogno di una politica di decoro, di organizzazione e di chiarezza, con soluzioni funzionali e operative. Ribadisce la necessità, già espressa l'anno scorso, di realizzare iniziative per migliorare la qualità del servizio, che al momento resta insufficiente. Ricorda che, nonostante le promesse, anche quest'anno nonostante l'ufficio tecnico abbia scritto alla Sarim per il finanziamento di un milione di euro per l'isola ecologica alla località Cognulo e altrove, dopo quattro anni non c'è ancora nulla. Anche a Massa l'isola ecologica non è stata realizzata. Per questo, reitera le sue proposte, perché oltre al problema del contentioso e del contratto, c'è un problema reale di bassa qualità del servizio ed un paese in difficoltà. Chiede risposte precise in merito, ricordando che l'anno scorso si disse che mancavano pochi giorni alla realizzazione del progetto per quel finanziamento importante, ma ancora oggi non si è fatto nulla. Passa poi al merito del contentioso, chiedendo a che punto sia la situazione. Ricorda che nel verbale del 2 aprile si parlava di incontrare la Sarim per tentare una transazione sui debiti da pagare. Rivolgendosi al Rag. Di Lorenzo, presente in aula, chiede se quei pagamenti siano stati effettuati. Fa notare che nel verbale del 2 aprile si parla di una riunione convocata, ma lui nota con dispiacere che non si vede alcun ufficio coinvolto: quando si chiede chi è il responsabile, si dice che le riunioni con Sarim sono fatte dalla parte amministrativa e dagli amministratori, ma non ci sono gli uffici coinvolti. Ricorda che la riunione era stata convocata soprattutto per parlare della scadenza del contratto. A un certo punto legge dal verbale: *"I rappresentanti della Sarim chiedono informazioni sul procedimento di riconoscimento degli adeguamenti contrattuali all'incremento dell'indice Istat. L'Assessore al bilancio del Comune risponde che sono state completate le verifiche e che è stato predisposto il provvedimento in cui viene riconosciuto il richiesto adeguamento. Al riguardo chiede alla Sarim se vi è disponibilità ad una dilazione di pagamento dell'arretrato maturato."* Poi dice di aver raccolto tutte le richieste che la Sarim ha trasmesso negli anni al Comune di Vallo, ma di non aver mai visto una risposta ed afferma con tono vibrante: *"Ma non c'è una risposta, questa è la politica, questa è la capacità, questo è il modo di fare degli amministratori?"* Ora che c'è questo verbale vuole capire cosa succederà. Ringrazia il segretario, perché subito dopo il Consiglio Comunale ha risposto alla richiesta via PEC inviandogli la copia del verbale. Dopo un'attenta lettura ha chiesto copia dei provvedimenti di riconoscimento del debito, tenendo conto che era stata posta come condizione una scadenza di quindici giorni dal 2 aprile e vuole sapere se quella condizione è stata rispettata. Rileva che c'è scritto che il Direttore della Sarim manifestava disponibilità a concordare, dopo il riconoscimento, un piano di rientro della somma arretrata, fermo restando l'adeguamento del canone, purché ciò avvenisse entro quindici giorni. E chiede chi gli possa rispondere su questa cosa.

ROMANIELLO: L'Assessore dichiara di non sapere se la determina sia già stata adottata, anche se i conteggi sono già stati fatti e completati. Riferisce che l'ultima volta che si è affrontata la questione è stato venerdì della scorsa settimana e che entro la fine di questa altra settimana si dovrebbero ultimare le attività per poter adottare la determina e trasmettere il provvedimento che prevede il riconoscimento degli adeguamenti.

BOTTI: Chiede se dell'ultimo incontro ci sia un verbale, perché ritiene che solo in questo modo l'amministrazione dia conto del proprio operato ed all'Assessore che lo rassicura che la determina darà conto di tutto, risponde che conosce i suoi tempi biblici e la sua mancanza di chiarezza, rimarcando che di questa amministrazione ed in particolare dell'Assessore Romaniello non si fida affatto, che di lui ha una fiducia pari a zero. Di fronte alle rimostranze dell'Assessore chiarisce che la mancanza di fiducia è di natura politica che non parla d'altro, poiché potrebbe fare un lungo elenco delle promesse disattese.

ROMANIELLO: Invita il Consigliere Botti a non andare fuori dal seminario.

BOTTI: Ribatte che lui può andare dove vuole perché conosce i propri limiti e non ha bisogno che glieli si ricordino. Riafferma di non fidarsi politicamente dell'Assessore e che qualsunque cosa venga detta o fatta da quest'ultimo non ha alcuna credibilità. Sostiene inoltre che potrebbe stilare un lungo elenco di tutte le sciocchezze dette dall'inizio di questi quattro anni fino a oggi, incluso l'approvazione del rendiconto.

Il Sindaco Presidente richiama il Consigliere Botti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i membri del Consiglio Comunale. Gli ricorda che non si trova in Tribunale a fare astringhe. Poi si rivolge all'Assessore Romaniello, invitandolo a mantenere a sua volta un contegno adeguato. Rivolto a Botti gli contesta che le sue domande non sono pertinenti all'argomento all'ordine del giorno e che bisogna andare avanti.

BOTTI: Il Consigliere ribadisce con fermezza la propria sfiducia politica nei confronti dell'Assessore Romaniello, precisando che, proprio per questo motivo, ritiene fondamentale che ogni incontro avente come oggetto questioni strategiche per la Città venga verbalizzato con precisione. Osserva come, invece, questa prassi non venga rispettata, segno – a suo avviso – della mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione. Ricorda inoltre che, nel corso della seduta del 29 aprile, era stato detto che il rendiconto sarebbe stato approvato entro fine maggio, promessa poi disattesa. Alla luce di ciò, rinnova la richiesta che vengano redatti regolarmente i verbali degli incontri, affinché tutti possano prenderne visione e si possa garantire maggiore chiarezza e responsabilità. Tornando al punto centrale, il Consigliere fa riferimento al verbale della riunione con Sarim, nel quale emerge che l'Amministrazione ha chiesto una dilazione del pagamento del debito maturato, subordinata però al riconoscimento formale degli adeguamenti Istat. Conclude quindi precisando la domanda se sia stato adottato o meno nel termine di quindici giorni concordato il provvedimento di riconoscimento dell'adeguamento Istat richiesto dalla Sarim ed in caso negativo quale sia il problema che lo impedisce.

BRUNO: Il Consigliere si inserisce nel dibattito tra Botti e Romaniello per riferire che, in merito alla questione del contenzioso con la Sarim, si è discusso e si è ritenuto opportuno che il Comune non proceda ad alcuna transazione, almeno fino a quando non sia accertato se le somme richieste siano effettivamente dovute. Sottolinea che non si può intraprendere una trattativa transattiva senza una verifica puntuale delle pretese economiche, proprio per evitare che il Comune si esponga a oneri non legittimi. Per quanto riguarda i verbali, informa che a breve verranno notificati quelli relativi ad altri incontri, tra cui quello sul contratto della pubblica illuminazione, tema che coinvolge l'intera amministrazione e che incide in modo rilevante sulle finanze comunali.

BOTTI: Fa notare al collega che si sta confondendo, che lui sta parlando della questione dell'adeguamento Istat non del contenzioso in atto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania. Gli fa notare che si è distratto quando ha letto il passaggio del verbale del 2 aprile dove l'Assessore al Bilancio comunicava che erano state completate le attività mentre oggi viene appurato che manca ancora la determina dimostrando che l'Assessore ha detto un'altra bugia.

ROMANIELLO: Protesta che le cose non stanno come riferito dal Consigliere Botti, poiché lui ha detto solo che erano stati completati i conteggi per verificare le coperture finanziarie necessarie per poter adottare la determina e ripete quello che c'è scritto nel verbale: *'L'Assessore Romaniello comunica che sono state completate le verifiche dei conteggi e dunque è stato predisposto il provvedimento ...'*

BOTTI: Afferma che l'Assessore non può pensare di prenderlo in giro perché si sta leggendo ed interpretando letteralmente una sua frase riportata in un verbale, perché se uno dice che un provvedimento è stato predisposto si deve intendere che è stato fatto.

Il dibattito tra i due interlocutori in questo frangente (Botti e Romaniello) prosegue nervosamente sulle opposte interpretazioni del termine "predisposto" utilizzato dall'Assessore Romaniello, il quale ritiene che dire che un atto sia predisposto non vuol dire che esista una determina, mentre il Consigliere Botti insiste che un provvedimento predisposto sia un atto amministrativo esistente nella realtà giuridica, finché il **Sindaco Presidente** non invita ad abbandonare l'oziosa questione e tornare sulle tariffe della Tari evitando di fare comizi inutili al momento.

BOTTI: Il Consigliere chiarisce che, in questo momento, non sta facendo alcun comizio e non sta andando fuori tema affrontando ad esempio il tema della pubblica illuminazione, bensì si sta soffermando sulla questione TARI, e nello specifico su un provvedimento con cui l'Amministrazione dichiara di aver completato i conteggi e predisposto l'atto per il riconoscimento dell'adeguamento richiesto dalla Sarim. Sottolinea che, da quanto si legge nel verbale, l'Amministrazione ha chiesto alla Sarim la disponibilità ad una dilazione nel pagamento degli arretrati. A suo avviso, chi ha redatto o pronunciato quelle parole - presumibilmente con un profilo tecnico legale - stava implicitamente ammettendo l'esistenza del debito, avendo già ultimato i conteggi e predisposto il relativo provvedimento. Da qui la risposta del rappresentante Sarim che ha dato l'assenso a condizione che gli fosse stato riconosciuto il debito entro il termine di 15 giorni, posizione che il Consigliere definisce tutt'altro che ingenua. Evidenzia, quindi, che da aprile sono passati tre mesi (aprile, maggio e giugno) senza che il provvedimento sia stato effettivamente formalizzato. Questa, a suo dire, è l'ennesima dimostrazione dell'inerzia amministrativa. Conclude osservando che, nel frattempo, si chiede persino di valutare una transazione in merito a un decreto

ingiuntivo promosso contro il Comune, ma senza che vi siano atti concreti a sostegno di tale percorso e domanda se sia stata fatta la transazione.

BRUNO: Dichiara che non è stata fatta la transazione ritenendo che sia tutto da verificare se il Comune debba riconoscere alla Sarim le somme portate dal decreto ingiuntivo e che non si possa approvare di buon grado una transazione per somme così rilevanti senza attente verifiche o senza una pronuncia giudiziale.

AMETRANO: Osserva che, in questo caso, nonostante che, per sette anni, il Comune abbia accantonato 20 mila euro all'anno, per un totale di 140 mila euro, ora queste somme vanno restituite ai cittadini.

BRUNO: Risponde che per corrispondere tale somma alla Sarim occorrerebbe la pronuncia di un Giudice, anche se le somme indicate sono tutte accantonate in bilancio.

AMETRANO: Riconosce che sia sottinteso che nulla spetta a Sarim se così viene stabilito dal Giudice.

MIRALDI: Aggiunge che di tale eventuale decisione se ne dovrebbe tenere conto nel successivo PEF.

AMETRANO: Concorda con tale precisazione e ritiene che ciò valga anche per l'adeguamento Istat.

MIRALDI: Ricorda al Consigliere Ametrano che questa situazione si è già verificata al tempo della Yele quando fu scalata una nota di credito dal piano finanziario dell'epoca.

AMETRANO: Questo fatto non risulta al Consigliere e sostiene che il Consigliere Miraldi abbia un ricordo confuso di ciò che accadde nella citata circostanza, perché il risparmio della transazione concordata dal Comune con la Yele non è mai stato restituito ai cittadini. Si trattava esattamente di 68 mila euro, sostiene di ricordarlo molto bene, sfida sul punto il collega ad andare a verificare sul piano finanziario.

BOTTI: Il Consigliere conclude il proprio intervento, riservandosi di formulare successivamente una dichiarazione di voto sulla questione contrattuale. Ribadisce con forza che quanto emerso oggi conferma il carattere paradossale delle dichiarazioni della maggioranza, non tanto per le soluzioni ipotizzate quanto per l'incompatibilità di tali soluzioni con i tempi ormai compromessi. Afferma che si aveva ragione di tappezzare la Città di manifesti per denunciare il fallimento della Giunta Sansone se è vero come è vero che, a distanza di quattro mesi dalla scadenza del contratto con la Sarim, la situazione non sia cambiata e rappresenti un'ulteriore prova di quel fallimento. Sottolinea con preoccupazione che la Maggioranza non sembra rendersi conto della gravità del rischio che sta assumendo nei confronti dell'intera collettività. Da avvocato e da amministratore, avverte che non sarà possibile pagare Sarim senza incorrere in responsabilità gravi, si tratterebbe infatti di un debito fuori bilancio, con tutte le implicazioni erariali del caso. Denuncia come inammissibile il fatto che si sia arrivati alla naturale scadenza del contratto, senza predisporre un nuovo bando, né adottare alcun provvedimento alternativo. Fa ancora riferimento a quanto riportato nel verbale dell'incontro con Sarim, che richiama l'articolo 5, comma 3, del capitolato speciale, dove si prevede che il gestore debba garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione dello stesso da parte dell'operatore subentrante. A suo avviso, tale norma è stata impropriamente utilizzata, perché si riferisce alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni in pendenza del contratto, e non può essere richiamata laddove il contratto sia già scaduto e non vi sia alcuna proroga in essere. Ricorda, a tal proposito, che anche il Segretario Comunale ha attestato l'assenza di proroghe, rinnovi o altri provvedimenti utili a garantire la legittima continuità del servizio. Ribadisce che la situazione è grave e potrebbe configurare responsabilità erariali a carico dell'Amministrazione. Si associa, inoltre, al deposito agli atti del parere ANAC già menzionato dal Consigliere Ametrano, dichiarando di averlo individuato anch'egli ma di non aver avuto tempo di stamparlo. Secondo il Consigliere, quel parere offre un'analisi giuridica chiara e completa delle responsabilità connesse a questo tipo di situazione. Precisa che il suo non è un intervento volto ad attaccare politicamente, ma un invito a trovare una soluzione rapida e concreta, mettendo in guardia la maggioranza dal rischio concreto di non poter corrispondere a Sarim i pagamenti dovuti senza incorrere in un'irregolarità contabile. Infine, chiede se al momento sia stato liquidato soltanto il servizio reso da Sarim fino a marzo o se siano stati effettuati pagamenti anche per i mesi di aprile, maggio e giugno, ricevendo risposta che i pagamenti sono fermi al mese di marzo intero, prendendone atto e dichiarando di riservarsi la dichiarazione finale di voto.

Segue un batti e ribatti tra i Consiglieri Ametrano e Miraldi.

AMETRANO: Si lamenta che il Consigliere Miraldi, ogni volta che si parla di rifiuti, abbia qualcosa di cui accusarlo, tra l'altro dicendo cose fuori luogo. Si riferisce alla transazione prima citata conclusa con il Comune di Vallo della Lucania da Presidente della Yele S.p.A. quando fece risparmiare 68 mila euro all'Ente, circostanza agli atti e dunque verificabile documentalmente.

MIRALDI: Ricorda che era stata emessa una nota di credito di cui si tenne conto nel PEF Tari di quell'anno.

AMETRANO: Dichiara che la nota di credito di cui parla il collega era riferita ad alcuni decreti ingiuntivi anticipati dal Comune, non ai 68 mila euro risparmiati in virtù della transazione Comune Yele.

MIRALDI: Afferma che il suo intento non era di accusare il Consigliere Ametrano ma di aver solo rappresentato che, se non saranno dovute le somme pretese dalla Sarim, andrebbe adottato lo stesso iter che all'epoca fu seguito per la Yele.

AMETRANO: Ribadisce che è sottinteso che gli eventuali risparmi di costo devono essere ribaltati sul piano finanziario della Tari. Poi riprende il suo intervento sotto riportato.

AMETRANO: Il Consigliere chiarisce che il suo intervento non è volto a muovere accuse nei confronti dell'Amministrazione, ma semplicemente a sottolineare un principio di buon senso amministrativo: è naturale, infatti, che se

si ottiene un risparmio su una voce contrattuale – come ad esempio sull'adeguamento Istat – quel risparmio debba riflettersi nel Piano Economico Finanziario (PEF) dell'anno successivo, con una conseguente riduzione dei costi a carico della cittadinanza. Non si tratta di contestare o mettere in discussione l'operato dell'Amministrazione, ma di richiamare l'attenzione su una gestione trasparente e coerente delle risorse. Rinnova, quindi, l'invito all'Amministrazione comunale a individuare con urgenza una soluzione concreta alla questione dell'affidamento del servizio, sottolineando come una proroga tacita e prolungata nel tempo possa generare criticità sotto il profilo dei pagamenti, esponendo l'Ente al rischio di danno erariale. Tiene a precisare che il suo intervento non ha alcuna finalità pregiudiziale: non ha intenzione di rivolgersi alla Corte dei Conti o di attivare iniziative formali. Tuttavia, ritiene doveroso segnalare la necessità di agire tempestivamente e in modo corretto. In conclusione, esprime il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti nell'ottica di un contenimento dei costi a favore dei cittadini. Tuttavia, considerata la complessiva gestione della questione relativa al PEF, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta all'ordine del giorno.

BRUNO: Invita il proprio gruppo di maggioranza “Ripartiamo Insieme” a favore della proposta illustrata dall'Assessore Romaniello.

BOTTI: Dichiara il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo Consiliare “altaVoce”.

Terminata la discussione ed essendo state recepite le dichiarazioni di voto dei capigruppo di maggioranza e minoranza, il Sindaco pone in votazione la proposta in oggetto, in forma palese, per alzata di mano,

La proposta in oggetto ottiene sette voti favorevoli e quattro voti contrari da parte dei rappresentanti dei gruppi di minoranza “SìAmo Vallo” e “AltaVoce”. Di conseguenza, la proposta è approvata a maggioranza assoluta.

Successivamente, viene votata anche la dichiarazione di immediata esegibilità della delibera approvata, che ottiene lo stesso esito di approvazione a maggioranza assoluta.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del T.U. Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 2º punto all'ordine del giorno a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi **Emilio Romaniello** riguardante l'approvazione del Piano Tariffario della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

Preso atto che, sulla proposta, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e integrazioni;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti di cui al Verbale n. 53 datato 21/06/2025 (prot. n. 8003 del 23/06/2025);

Visto che i predetti pareri dei responsabili e del Revisore dei Conti sono stati inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione dell'Assessore Romaniello e la discussione che ne è seguita, alla quale hanno partecipato, anche a più riprese: il Consigliere **Marcello Ametrano** a capo del Gruppo Consiliare “SìAmo Vallo”, il Consigliere **Nicola Botti** a capo del Gruppo Consiliare “altaVoce”, il Consigliere **Antonio Bruno** a Capo del Gruppo Consiliare “Ripartiamo Insieme”, il Sindaco **Antonio Sansone**, il Consigliere **Pietro Miraldi** per il Gruppo “Ripartiamo Insieme”, come riportato nel sopra esteso verbale;

Visto che si è passati alla votazione finale dopo che i Capigruppo dei Gruppi di minoranza “SìAmo Vallo” e “altaVoce”, al termine dei propri interventi, hanno reso la loro preventiva dichiarazione di voto contrario all'approvazione del Piano Tariffario e della relativa proposta di deliberazione, mentre il Capogruppo del Gruppo di maggioranza “Ripartiamo insieme” vi ha dato il suo espresso sostegno;

Alla presenza di n. 11 (undici) Consiglieri, compreso il Sindaco Presidente, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano, con voti favorevoli n. 7 (sette), voti contrari n. 4 (quattro: **Consiglieri Botti, Moscatiello, Ametrano e Fariello**), astenuti nessuno,

A maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, presenti e votanti,

DELIBERA di

APPROVARE integralmente, tanto nella parte narrativa quanto nella parte dispositiva, la proposta iscritta al punto n. 2 dell'odierno ordine del giorno dal titolo “**Esame ed approvazione del Piano**

Tariffario della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025" allegata al presente atto, emendata dalle correzioni apportate ed approvate in corso di seduta, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui di seguito non ne viene riproposta la trascrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 c. 4 del d. lgs. n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione resa in forma palese, adottata alla presenza di 11 Consiglieri compreso il Sindaco, la deliberazione in oggetto è stata dichiarata immediatamente eseguibile a maggioranza assoluta con sette voti favorevoli, quattro voti contrari e nessun astenuto.

*Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Sansone**, dal Consigliere Anziano **Tiziana Cortiglia** e dal Segretario Comunale dott. **Claudio Fierro**.*



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025.-

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 731 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi da 641 a 668);

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 655 che così dispongono:

650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonomia obbligazione tributaria.*

651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.*

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, riconoscendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

LETTI, inoltre, i commi 658, 666 e 683 che testualmente recitano:

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capitolo C recante le norme sulla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" e di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 ed ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con lo scopo di uniformare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e, di conseguenza, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) su tutto il territorio nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024/2025 dei Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio rifiuti, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024 che ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n.ri 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e adottato ulteriori disposizioni attuative;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024, conferma, per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 14/04/2022 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2022, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.783.704,00 €	1.850.738,00 €	1.846.222,00 €	1.846.222,00 €
di cui componente variabile	1.179.053,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €
di cui componente fissa	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	1.768.687,00 €	1.835.721,00 €	1.831.205,00 €	1.831.205,00 €
di cui componente variabile	1.164.036,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €
di cui componente fissa	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €

VISTO l'aggiornamento biennale 2024/2025 del predetto Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 02/07/2024 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2024, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	2.028.224,00 €	1.902.539,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.419.942,00 €	1.293.387,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	608.281,00 €	609.153,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	26.042,00 €	26.076,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	26.042,00 €	26.076,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	2.002.182,00 €	1.876.463,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.393.900,00 €	1.267.311,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	608.281,00 €	609.153,00 €

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO, quindi, che dal succitato aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a €. 1.876.463,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.267.311,00 di costi variabili e da €. 609.153,00 di costi fissi;

VISTE le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"* emanate in data 10 febbraio 2025 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle quali viene affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano economico finanziario (PEF). Le*

risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.”;

LETTA la nota di approfondimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 27 febbraio 2025 recante *“Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363”*;

DATO ATTO che in applicazione tanto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”* emanate in data 10 febbraio 2025 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, quanto della nota di approfondimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 27 febbraio 2025, l'importo del fabbisogno standard per il servizio rifiuti per l'anno 2025 relativamente al Comune di Vallo della Lucania (SA) è complessivamente pari a €. 1.974.930,99;

EVIDENZIATO, quindi, che il costo complessivo finale riconosciuto del servizio rifiuti per l'anno 2025 (€. 1.876.463,00) risulta inferiore al costo standard complessivo del servizio stesso (€. 1.974.930,99);

DATO ATTO che l'avvenuta validazione e approvazione formale dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

VISTI gli artt. 13.C e 14.C del suddetto Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), i quali demandano al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/07/2024 con la quale è stato approvato il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 157 del 03/12/2024 con il quale il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è stato fissato, per l'anno 2025, nella misura del 5 per cento;

DATO ATTO, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, a €. 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO, ancora, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è dovuta la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotta con deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2025, a €. 6,00 per utenza per anno;

RICHIAMATO, in merito, il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

LETTA la nota dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 13 febbraio 2024 recante *"Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) Questioni applicative e criticità nella gestione"*;

LETTA la nota dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 28 gennaio 2025 recante *"31 gennaio – Termine per l'invio dichiarazioni componenti perequative ARERA. Calcolo su riscossioni - Aggiornamento"*;

LETTA la nota dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 08 aprile 2025 recante *"Osservazioni ANCI/IFEL alla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF - Disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti""*;

LETTA la nota dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 04 giugno 2025 recante *"Bonus rifiuti. L'applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI e Tari corrispettiva"*;

CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, prevede che:

"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 con la quale è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;
- l'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 09 maggio 2025, n. 69, il quale stabilisce che: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2025, il quale ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti*

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di dover acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;

2) di dare atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2024, è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 02/07/2024, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	2.028.224,00 €	1.902.539,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	<i>1.419.942,00 €</i>	<i>1.293.387,00 €</i>
<i>di cui componente fissa</i>	<i>608.281,00 €</i>	<i>609.153,00 €</i>
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	26.042,00 €	26.076,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	26.042,00 €	26.076,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	2.002.182,00 €	1.876.463,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	<i>1.393.900,00 €</i>	<i>1.267.311,00 €</i>
<i>di cui componente fissa</i>	<i>608.281,00 €</i>	<i>609.153,00 €</i>

3) di prendere atto che dal succitato aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a €. 1.876.463,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.267.311,00 di costi variabili e da €. 609.153,00 di costi fissi;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che il costo complessivo finale riconosciuto del servizio rifiuti per l'anno 2025, pari a €. 1.876.463,00, risulta inferiore al costo standard complessivo del servizio stesso, calcolato in €. 1.974.930,99;

5) di stabilire la seguente destinazione definitiva del costo complessivo del servizio rifiuti validato e riconosciuto per l'anno 2025:

Costo del servizio rifiuti per l'anno 2025	
Costo relativo al contratto di appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari sull'intero territorio comunale rep. n. 716/Anno 2018 del 14/03/2018 ed al verbale per passaggio di cantiere del 25/01/2018 (ATI: SARIM S.R.L. / NAPPI SUD S.R.L.) e adeguamento del canone contrattuale (SARIM S.R.L.) o al nuovo affidamento del servizio periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (IVA compresa)	1.621.000,00 €
Altri costi generali operativi di gestione (Informazione e comunicazione, attività di educazione ambientale, campagne informative relative all'uso dei servizi, interventi straordinari, bonifica di discariche abusive di rifiuti contenenti amianto, attività di controllo del rispetto delle regole di conferimento e deposito dei rifiuti (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA), realizzazione linee elettriche di collegamento degli ecocompattatori, acquisto e posa in opera cestini da rifiuti su spazi ed aree pubbliche, consulenze per la redazione del piano industriale dei rifiuti, servizio di supporto per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ecc.) (IVA compresa)	48.259,00 €
Quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" (Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche e integrazioni)	7.703,00 €
Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti (CORI SA-4)	7.000,00 €
Quota relativa alla gestione post-mortem delle discariche comprensoriali (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	31.000,00 €
Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (acquisto, manutenzione e aggiornamento software, servizio di stampa, elaborazione e spedizione avvisi di pagamento, servizio di supporto per i nuovi adempimenti Arera, servizio di accesso alle banche dati del Registro delle Imprese, potenziamento strumentale degli Uffici dei Settori Tributi e Ambiente, adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compensi per consulenze legali e simili, ecc.) (IVA compresa)	35.500,00 €
Costi amministrativi pro-quota del personale del Settore Tributi addetto alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI)	48.760,00 €
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	103.317,00 €
Costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025	1.902.539,00 €
Costo a carico di altri soggetti pubblici o privati (contributi incassati direttamente dal Comune, da CONAI, da produttori, da utilizzatori, ecc.) <i>(a dedurre)</i>	0,00 €
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (Art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni) <i>(a dedurre)</i>	26.076,00 €
Entrate della tassa sui rifiuti (TARI) effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione <i>(a dedurre)</i>	0,00 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie <i>(a dedurre)</i>	0,00 €
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente <i>(a dedurre)</i>	0,00 €
Costo del servizio rifiuti al netto delle detrazioni validato e riconosciuto per l'anno 2025	1.876.463,00 €

- 6) di approvare, in conformità all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui innanzi, il **Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025**, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 7) di dare atto che le predette tariffe sono state determinate tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura del **5 per cento** fissata dalla Provincia di Salerno, per l'anno **2025**, con decreto del Presidente n. 157 del 03/12/2024;
- 9) di dare atto, inoltre, che, per l'anno **2025**, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):
 - a) **UR_{1,a'}** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
 - b) **UR_{2,a'}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
 - c) **UR_{3,a'}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno;
- 10) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di €. **1.876.463,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2025**, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
- 11) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti per l'anno **2025**, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come risulta dal Piano Tariffario allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 12) di stabilire, in deroga all'art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e nelle more di revisione dello stesso, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2025**:

Rata	Scadenza
1 [^] Rata	16 novembre 2025
2 [^] Rata	16 gennaio 2026
3 [^] Rata	16 marzo 2026

- 13) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2025** in unica soluzione entro il **16 novembre 2025**;

14) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;

15) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

16) di demandare:

- al Responsabile del Settore Ambiente, tutti gli adempimenti, anche in tema di trasparenza e qualità del servizio di gestione dei rifiuti, introdotti dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), avvalendosi, laddove necessario, di idonei e adeguati supporti professionali e di servizio;
- al Responsabile del Settore Tributi, gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- al Responsabile del Settore Finanziario, le modifiche degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio rifiuti nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027, secondo le risultanze indicate nel Piano Tariffario allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in occasione della prima variazione utile;

17) di acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

18) di inviare, esclusivamente per via telematica, la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021;

19) di trasmettere la medesima deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e all'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per opportuna conoscenza e norma;

20) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

21) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 20 giugno 2025



L'Assessore al Bilancio e Tributi
Emilio Romaniello

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 20 giugno 2025

Per Il Responsabile del Settore Ambiente

Il Segretario Comunale

(Dott. Claudio Fierro)

Claudio fierro



Il Responsabile del Settore Tributi

(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Giovanni Di Lorenzo

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 20 giugno 2025



Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Alessandro Rizzo)

Alessandro Rizzo

=====



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (PROVINCIA DI SALERNO)

PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025



L'Assessore al Bilancio e Tributi
(Emilio Romaniello)

Per Il Responsabile del Settore Ambiente
Il Segretario Comunale
(Dott. Claudio Fierro)



Il Sindaco
(Dott. Antonio Sansone)

Il Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Comune di Vallo della Lucania (SA) è tenuto a riscuotere la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La tassa, nella sua forma abbreviata, è chiamata **TARI** ed è stata introdotta con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni (Legge di stabilità 2014).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, al Capitolo C, reca le norme sulla componente TARI.

Il Comune di Vallo della Lucania (SA), ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni. E' prevista, tuttavia, per alcune categorie di utenze non domestiche, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

Per la determinazione delle tariffe della TARI si tiene conto anche delle *"Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e delle norme del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Vallo della Lucania (SA), approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"* (Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022).

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe della TARI e per il loro adeguamento annuo (Art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni).

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, dove è prescritto che: *"In ogni caso deve essere*

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, riconoscendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 14/04/2022, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.783.704,00 €	1.850.738,00 €	1.846.222,00 €	1.846.222,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.179.053,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	1.768.687,00 €	1.835.721,00 €	1.831.205,00 €	1.831.205,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.164.036,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025 del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 02/07/2024, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	2.028.224,00 €	1.902.539,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.419.942,00 €	1.293.387,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	608.281,00 €	609.153,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	26.042,00 €	26.076,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	26.042,00 €	26.076,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	2.002.182,00 €	1.876.463,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	1.393.900,00 €	1.267.311,00 €
<i>di cui componente fissa</i>	608.281,00 €	609.153,00 €

Il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - €. 26.076,00), da finanziare mediante la tariffa della TARI è, pertanto, pari a €. 1.876.463,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.267.311,00 di costi variabili e da €. 609.153,00 di costi fissi.

Il costo standard complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025, in applicazione dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, è stato previsto in €. 1.974.930,99 ipotizzando una produzione di 4.654 tonnellate di rifiuti.

La destinazione definitiva del costo complessivo del servizio rifiuti validato e riconosciuto per l'anno 2025 è la seguente:

Costo del servizio rifiuti per l'anno 2025	
Costo relativo al contratto di appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari sull'intero territorio comunale rep. n. 716/Anno 2018 del 14/03/2018 ed al verbale per passaggio di cantiere del 25/01/2018 (ATI: SARIM S.R.L. / NAPPI SUD S.R.L.) e adeguamento del canone contrattuale (SARIM S.R.L.) o al nuovo affidamento del servizio periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (IVA compresa)	1.621.000,00 €
Altri costi generali operativi di gestione (Informazione e comunicazione, attività di educazione ambientale, campagne informative relative all'uso dei servizi, interventi straordinari, bonifica di discariche abusive di rifiuti contenenti amianto, attività di controllo del rispetto delle regole di conferimento e deposito dei rifiuti (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA), realizzazione linee elettriche di collegamento degli ecocompattatori, acquisto e posa in opera cestini da rifiuti su spazi ed aree pubbliche, consulenze per la redazione del piano industriale dei rifiuti, servizio di supporto per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ecc.) (IVA compresa)	48.259,00 €
Quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" (Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche e integrazioni)	7.703,00 €
Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti (CORI SA-4)	7.000,00 €
Quota relativa alla gestione post-mortem delle discariche comprensoriali (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	31.000,00 €
Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (acquisto, manutenzione e aggiornamento software, servizio di stampa, elaborazione e spedizione avvisi di pagamento, servizio di supporto per i nuovi adempimenti Arera, servizio di accesso alle banche dati del Registro delle Imprese, potenziamento strumentale degli Uffici dei Settori Tributi e Ambiente, adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compensi per consulenze legali e simili, ecc.) (IVA compresa)	35.500,00 €
Costi amministrativi pro-quota del personale del Settore Tributi addetto alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI)	48.760,00 €
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	103.317,00 €
Costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025	1.902.539,00 €
Costo a carico di altri soggetti pubblici o privati (contributi incassati direttamente dal Comune, da CONAL, da produttori, da utilizzatori, ecc.) (a dedurre)	0,00 €
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (Art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni) (a dedurre)	26.076,00 €
Entrate della tassa sui rifiuti (TARI) effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero (a dedurre)	0,00 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie (a dedurre)	0,00 €
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (a dedurre)	0,00 €
Costo del servizio rifiuti al netto delle detrazioni validato e riconosciuto per l'anno 2025	1.876.463,00 €

Produzione di rifiuti.

I dati dell'anno 2024 hanno condotto alle quantità ed alle percentuali di produzione e raccolta dei rifiuti riportate nelle sottostanti tabelle.

Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantità raccolta (Kg/Anno)
Imballaggi di carta e cartone	150101	198.820,00
Imballaggi in materiali misti	150106	706.360,00
Imballaggi di vetro	150107	351.640,00
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001	161002	60.140,00
Carta e cartone	200101	483.120,00
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	912.720,00
Abbigliamento	200110	3.800,00
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123	14.560,00
Oli e grassi commestibili	200125	2.630,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	200135	13.860,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136	25.080,00
Rifiuti biodegradabili	200201	22.320,00
Rifiuti urbani non differenziati	200301	1.068.300,00
Residui della pulizia stradale	200303	88.300,00
Rifiuti ingombranti	200307	279.320,00
Totale quantità raccolta		4.230.970,00

Descrizione utenze	Numero utenze	Superficie totali in mq	Quantità di rifiuti prodotti (Kg/Anno)	Percentuale di produzione
Utenze domestiche	3.722	495.558	2.157.795,00	51,00%
Utenze non domestiche	1.117	191.201	2.073.175,00	49,00%
Totale	4.839	686.759	4.230.970,00	100,00%

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche.

Il Piano Tariffario della TARI è finalizzato a ripartire i costi indicati dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione compiuta, a tal fine, è stata quella di ripartire i costi fissi e i costi variabili, al netto delle riduzioni di legge indicate nel Piano Economico Finanziario (PEF), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (Art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni). Il risultato è riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Utenze domestiche	%	Utenze non domestiche	%	Totale
Costi fissi	310.668,03 €	51,00%	298.484,97 €	49,00%	609.153,00 €
Costi variabili	646.328,61 €		620.982,39 €		1.267.311,00 €
Totale	956.996,64 €		919.467,36 €		1.876.464,00 €

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano, quindi, una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tabelle 1a e 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuate in 30 tipologie, avendo il Comune di Vallo della Lucania (SA) una popolazione superiore a 5.000 abitanti (Allegato 1, tabelle 3a e 4a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni).

Si precisa che l'Allegato L-quinquies contenuto nel D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, riporta, con riferimento alle utenze non domestiche, 29 tipologie di attività, in luogo di 30 come in precedenza, con esclusione della categoria 20 relativa alle *"Attività industriali con capannoni di produzione"*. A quest'ultime utenze, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non potrà più essere applicata la TARI. Inoltre, a decorrere dal 18 ottobre 2024, il medesimo Allegato L-quinquies riporta, sempre con riferimento alle utenze non domestiche, una nuova tipologia di attività e, nello specifico, la categoria 20-bis relativa alle *"Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"*.

Il Comune di Vallo della Lucania (SA) presenta la seguente ripartizione di utenze domestiche e non domestiche e, nell'ambito delle due macrocategorie, la seguente distribuzione di specie:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie (nuclei familiari comprese le utenze dei non residenti e/o locali tenuti a disposizione)	Numero utenze	Superfici totali in mq (comprese quelle delle pertinenze relative ad ogni categoria di utenza domestica non conteggiate nella colonna "Famiglie" e pari a n. 452)
1 Componente	1.188	131.937
2 Componenti	1.373	191.705
3 Componenti	598	88.836
4 Componenti	417	59.767
5 Componenti	112	15.260
6 o più Componenti	34	8.053
Totale	3.722	495.558

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Descrizione	Numero utenze	Superfici totali in mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	23	12.189
2	Cinematografi e teatri	1	1.162
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	198	34.857
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	16	1.705
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	---	---
6	Esposizioni, autosaloni	16	4.914
7	Alberghi con ristorante	3	1.608
8	Alberghi senza ristorante	14	1.204
9	Case di cura e riposo	6	8.405
10	Ospedali	3	21.702
11	Uffici, agenzie	121	33.398
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	189	17.102
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	193	22.443
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	862
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	14	758
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	---	---
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	42	2.155
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	1.772
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	22	4.184
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	---	---
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	35	3.223
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33	4.124
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	79
24	Bar, caffè, pasticceria	58	3.434
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	34	3.206
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8	5.563
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14	626
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	---	---
29	Banchi di mercato generi alimentari	37	462
30	Discoteche, night club	1	64
Totale		1.117	191.201

Le utenze non domestiche presenti sul territorio comunale sono state imputate alle varie classi, assumendone la relativa tariffa, tenendo conto della loro omogeneità produttiva di rifiuti.

Tutte le attività economiche, associazioni, ecc., trovano collocazione come da elenco Allegato B al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e riportato in allegato al presente Piano Tariffario.

L’imputazione dei costi, divisi in fissi e variabili, alle due macrocategorie di utenze è avvenuta tenendo conto della stima di produzione annua di rifiuti per macrocategoria.

Non disponendo di rilevazioni statistiche aggiornate sulla quantità di rifiuti prodotti nel territorio comunale distinta tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, l’imputazione e ripartizione dei costi è avvenuta tenendo a riferimento una produzione potenziale pari a quella determinata nei Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio rifiuti per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017, n. 15 del 31/03/2018 e n. 10 del 30/03/2019. Il predetto criterio è stato applicato anche nei Piani Tariffari della TARI per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2021, n. 13 del 30/04/2022, n. 10 del 30/05/2023 e n. 22 del 20/07/2024.

Tale ripartizione è avvenuta, comunque, come prevede l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, secondo “criteri razionali”, con elevato livello di attendibilità e assicurando l’agevolazione per le utenze domestiche.

Nell’attribuzione dei coefficienti **Kc** (Allegato 1, tabella 3a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, per la parte fissa) e **Kd** (Allegato 1, tabella 4a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, per la parte variabile), per alcune categorie di utenze non domestiche si è tenuto conto della facoltà concessa dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*.

Per le seguenti utenze non domestiche, pertanto, sono applicati coefficienti diversi da quelli minimi e massimi, come dalle tabelle che seguono.

COEFFICIENTI AUMENTATI UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria	Descrizione	Kc massimo	Kc aumentato	Percentuale di aumento	Kd massimo	Kd aumentato	Percentuale di aumento
9	Case di cura e riposo	1,09	1,64	50%	9,62	14,43	50%
10	Ospedali	1,43	2,15	50%	12,60	18,90	50%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,79	1,11	40%	6,93	9,70	40%

COEFFICIENTI RIDOTTI UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria	Descrizione	Kc minimo	Kc ridotto	Percentuale di riduzione	Kd minimo	Kd ridotto	Percentuale di riduzione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	1,70	50%	29,93	20,95	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	----	----	----	22,50	18,00	20%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	2,21	50%	38,93	27,25	30%

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

Utenze domestiche.

La tariffa delle utenze domestiche si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La quota fissa è espressa in Euro a metro quadrato dell'immobile o area produttiva di rifiuti ed è differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. È determinata applicando il coefficiente fisso **Ka** per il Sud Italia e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La tariffa relativa alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. In tal caso, è applicato il coefficiente proporzionale di produttività **Kb**, che tiene conto del numero di persone occupanti l'immobile.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per le utenze domestiche per l'anno 2025.

Numero componenti del nucleo familiare	Coeffienti		Tariffe	
	Ka	Kb	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/anno
1	0,81	0,60	0,559	80,033
2	0,94	1,40	0,649	186,743
3	1,02	1,80	0,704	240,098
4	1,09	2,20	0,753	293,453
5	1,10	2,90	0,760	386,824
6 o più	1,06	3,40	0,732	453,518

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 157 del 03/12/2024, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2025 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2025, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Utenze non domestiche.

La tariffa delle utenze non domestiche si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La quota fissa è espressa in Euro a metro quadrato dell'immobile o area produttiva di rifiuti ed è differenziata in relazione alla tipologia di attività svolta. È determinata applicando il coefficiente **Kc** per il Sud Italia e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La tariffa relativa alla quota variabile delle utenze non domestiche è espressa in Euro a metro quadrato e si rapporta alla superficie imponibile ed è differenziata in relazione alla tipologia di attività svolta. In tal caso, è applicato il coefficiente di produzione **Kd**, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per le utenze non domestiche per l'anno 2025.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE						
Categoria	Descrizione	Coeffienti		Tariffe		
		Kc	Kd	Quota fissa €./mq/anno	Quota variabile €./mq/anno	Tariffa totale €./mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	4,75	0,822	1,550	2,372
2	Cinematografi e teatri	0,47	3,51	0,613	1,145	1,758
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,55	0,574	1,158	1,732
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55	0,965	2,137	3,102
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	---	---	---	---	---
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	4,04	0,743	1,318	2,061
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	1,839	4,062	5,901
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,50	1,409	2,773	4,182
9	Case di cura e riposo	1,64	14,43	2,139	4,708	6,847
10	Ospedali	2,15	18,90	2,804	6,166	8,970
11	Uffici, agenzie	1,17	10,30	1,526	3,360	4,886
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,11	9,70	1,448	3,165	4,613
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	1,474	3,230	4,704
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	8,88	1,956	2,897	4,853
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	6,45	1,187	2,104	3,291
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	---	---	---	---	---
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	11,83	1,956	3,860	5,816
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	7,96	1,356	2,597	3,953
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	10,06	1,800	3,282	5,082
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	---	---	---	---	---
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	6,06	1,200	1,977	3,177
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	20,95	2,217	6,835	9,052
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,50	22,40	4,565	7,308	11,873
24	Bar, caffè, pasticceria	4,00	18,00	5,217	5,873	11,090
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	17,60	3,182	5,742	8,924
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	21,00	3,195	6,851	10,046
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	27,25	2,882	8,890	11,772
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	---	---	---	---	---
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,24	72,55	10,747	23,670	34,417
30	Discoteche, night club	1,91	11,80	2,491	3,850	6,341

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 157 del 03/12/2024, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2025 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2025, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 100%.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per l'anno 2025.

TARIFFE GIORNALIERE					
Categoria	Descrizione	Tariffe			Tariffa totale €/mq/giorno
		Quota fissa €/mq/giorno	Quota variabile €/mq/giorno		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,012	0,038		0,050
24	Bar, caffè, pasticceria	0,028	0,032		0,060
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,058	0,130		0,188

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 157

del 03/12/2024, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2025 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2025, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Art. 18.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 18.C – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Compostaggio domestico. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile del tributo. Il beneficio è ad istanza di parte e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 21.C – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) occupazioni per manifestazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrociniate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura massima del 100% del tributo. Sono escluse dal beneficio della esenzione le superfici nell'ambito di manifestazioni che comportano la produzione, distribuzione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande;
 - b) edifici di proprietà del Comune di Vallo della Lucania occupati direttamente per le attività di istituto o assegnati ad organizzazioni con finalità di protezione civile, nella misura massima del 100%;
 - c) a ragione di una presumibile riduzione dell'attività produttiva o di vendita, per le utenze non domestiche, del settore commercio, pubblici esercizi e piccolo artigianato, ubicate in zone del territorio comunale dove sono state eseguite opere pubbliche che hanno richiesto un periodo di lavorazione di almeno sei mesi e che hanno comportato la chiusura della strada o piazza in cui è ubicata l'utenza. La riduzione è riconosciuta, previa presentazione della richiesta, nell'anno successivo a quello di completamento dei lavori, nella misura massima del 50%. La riduzione è riconosciuta anche nel caso di lavori iniziati e ultimati a cavallo di due annualità. La durata dei lavori e la data di ultimazione saranno verificate presso il settore comunale competente in materia di Lavori Pubblici sulla base dei certificati di consegna ed ultimazione dei lavori;

- d) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
- e) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età non superiore ai 35 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
- f) in caso di nucleo familiare composto da cinque o più persone residenti nel Comune con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 25.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
- g) per i giovani imprenditori e professionisti residenti nel Comune di età non superiore a 35 anni che iniziano per la prima volta un'attività imprenditoriale o professionale, per i primi tre anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro, per l'immobile direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%;
- h) per i pubblici esercizi che provvedono alla rimozione di tutte le slot machine presenti nei locali a condizione che venga presentata richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione delle apparecchiature. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%. La riduzione è riconosciuta per i primi tre anni, ove permangano le condizioni per avere diritto a tale riduzione, e per una sola volta;
- i) alle attività produttive, intese come esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, i cui locali di attività e di vendita ricadono all'interno del perimetro di aree pedonali, zone a traffico limitato individuate in via permanente con delibera di giunta comunale, e nel centro storico, come da PRG, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%.

2. Le riduzioni e le esenzioni previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g), h) e i) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le istanze di agevolazione previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g) e h) del presente articolo vanno depositate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento. La riduzione di tassa prevista alla lettera i) è applicata d'ufficio.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, distinte tra utenza domestica e utenza non domestica, non sono cumulabili tra di loro. Le agevolazioni previste alla lettera c), h) ed i) sono cumulabili, fino a concorrenza del 60% della tassa dovuta.

Per le ulteriori riduzioni ed esenzioni della TARI si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Bonus sociale per i rifiuti.

Il bonus sociale per i rifiuti è la misura prevista dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, adottato ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Infatti, l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a €. 9.530,00, elevato a €. 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con cadenza triennale.

Il bonus sociale per i rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI, ovvero del 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'ISEE in corso di validità, che soddisfino i requisiti previsti.

Le modalità applicative dell'agevolazione tariffaria saranno stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propri provvedimenti.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali. Associazioni o istituzioni politiche. Associazioni o istituzioni culturali. Associazioni o istituzioni sindacali. Associazioni o istituzioni previdenziali. Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro. Associazioni o istituzioni benefiche. Associazioni o istituzioni tecnico-economiche. Associazioni o istituzioni religiose. Scuole da ballo. Sale da gioco. Sale da ballo e da divertimento. Musei e gallerie pubbliche e private. Scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Scuole parificate di ogni ordine e grado. Scuole private di ogni ordine e grado. Scuole del preobbligo pubbliche. Scuole del preobbligo private. Aree scoperte in uso. Locali dove si svolgono attività educative. Centri di istruzione e formazione lavoro.

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema. Teatri. Aree scoperte cinema, teatri, musei, ecc.. Locali destinati a congressi convegni.

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere. Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio. Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano. Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti. Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, ecc.. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio. Magazzino deposito in genere senza vendita. Magazzini deposito di stoccaggio. Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio.

Nella classe 3 sono comprese anche le aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibite a luogo di deposito, sulle quali non viene esercitata la vendita diretta o l'attività produttiva dell'utenza di riferimento. Esse sono soggette alla tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio. Campi da tennis. Piscine. Bocciodromi e simili. Palestre ginnico sportive. Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva. Distributori carburanti. Aree scoperte distributori carburante. Campeggi.

Classe 5 - Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari.

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere. Gallerie d'asta.

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alberghi con ristorante.

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù. Foresterie. Alberghi diurni e simili. Alberghi. Locande. Pensioni. Affittacamere e alloggi. Residences. Case albergo. Bed and Breakfast. Aree scoperte in uso.

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani. Case di cura e riposo. Case per ferie. Colonie. Caserme e carceri. Collegi ed istituti privati di educazione. Collettività e convivenze in genere. Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.

Classe 10 - Ospedali

Ospedali.

Classe 11 - Uffici, agenzie

Enti pubblici. Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli. Uffici assicurativi. Uffici in genere. Autoscuole. Laboratori di analisi. Agenzie di viaggio. Ricevitorie lotto totip totocalcio. Internet point. Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi. Emissenti radio tv pubbliche e private.

Classe 12 - Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito. Istituti assicurativi pubblici. Istituti assicurativi privati. Istituti finanziari pubblici. Istituti finanziari privati. Studi legali. Studi tecnici. Studi ragioneria. Studi sanitari. Studi privati.

Classe 13 - Negoci abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie. Cartolerie. Bazar. Abbigliamento. Pelletterie. Pelliccerie. Elettrodomestici. Materiale elettrico. Apparecchi radio tv. Articoli casalinghi. Giocattoli. Colori e vernici. Articoli sportivi. Calzature. Sementi e prodotti agricoli e da giardino. Mobili. Materiale idraulico. Materiale riscaldamento. Prodotti di profumeria e cosmesi. Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita. Aree scoperte in uso. Negoci di mobili e macchine per uffici. Negoci vendita ricambi ed accessori per auto e natanti. Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali. Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari. Tabaccherie. Farmacie. Erboristerie. Articoli sanitari. Articoli di odontotecnica. Negoci vendita giornali. Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

Classe 15 - Negoci particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e orologerie. Pietre e metalli preziosi. Antiquariato. Negoci di filatelia e numismatica. Aree scoperte in uso negozi, ecc.. Ceramica. Vetri e specialità veneziane. Strumenti musicali. Bigiotterie. Dischi e videocassette. Tessuti. Articoli di ottica. Articoli di fotografia. Negoci mercerie e filati. Locali deposito materiali edili, legnami, ecc., vendita. Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di beni non alimentari.

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.. Parrucchieri e barbieri. Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni.

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista. Negoci pulitura a secco. Laboratori e botteghe artigiane. Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi. Falegnamerie. Legatorie. Aree scoperte in uso.

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine. Carrozzerie. Elettrauto. Officine in genere. Aree scoperte in uso.

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali.

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici.

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti. Rosticcerie. Trattorie. Friggitorie. Self service. Pizzerie. Tavole calde. Agriturismo. Osterie con cucina. Attività rientranti nel comparto della ristorazione. Aree scoperte in uso.

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari. Refettori in genere. Mense. Birrerie. Osterie senza cucina. Amburgherie.

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar. Caffè. Bar pasticcerie. Bar gelaterie. Aree scoperte in uso. Gelaterie. Pasticcerie.

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolciumi in genere. Negoci generi alimentari. Panifici. Latterie. Macellerie. Salumerie. Pollerie. Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso. Bottiglierie, vendita vino. Aree scoperte in uso negozi generi alimentari. Locali vendita ingrosso generi alimentari.

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste.

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura. Pescherie. Pizza al taglio, piadinerie, kebab. Aree scoperte in uso. Negoci di fiori. Locali vendita serre.

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti.

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari. Posteggi di generi alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di generi alimentari.

In tale classe sono compresi i banchi di posteggi adibiti alla produzione, vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni pubbliche, feste di piazza, concerti, ecc.. Per tali utenze si applica la tariffa giornaliera riportata nel presente Piano Tariffario.

Classe 30 – Discoteche, night club

Night clubs. Ritrovi notturni con bar ristoro. Clubs privati con bar ristoro.

Tabella così modificata relativamente alle Classi 11 e 12 in esecuzione dell'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La Classe 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" è stata eliminata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad opera del D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116.

A decorrere dal 18 ottobre 2024, è stata introdotta la Classe 20-bis "Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato", ad opera dell'art. 4, comma 2, lettera b), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191.

RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2025

ENTRATA	
Descrizione	Importo
Tassa sui rifiuti (TARI)	1.876.463,00 €
Fondo ministeriale per la tassa sui rifiuti (TARI) delle istituzioni scolastiche statali	26.076,00 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	93.824,00 €
Componenti perequative (ARERA - CSEA)	47.000,00 €
Totale	2.043.363,00 €

SPESA	
Descrizione	Importo
Costo del servizio rifiuti (Acquisto di beni e servizi)	1.700.259,00 €
Costo del servizio rifiuti (Quote consortili e di partecipazione ad organismi obbligatori)	14.703,00 €
Costo del servizio rifiuti (Costi pro-quota del personale del Settore Tributi del Comune)	48.760,00 €
Costo del servizio rifiuti (Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) - Acquisto di beni e servizi)	35.500,00 €
Costo del servizio rifiuti (Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla tassa sui rifiuti (TARI))	103.317,00 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	93.824,00 €
Componenti perequative (ARERA - CSEA)	47.000,00 €
Totale	2.043.363,00 €

RAPPORTO DI COPERTURA		
Entrata	Spesa	% di copertura prevista
1.902.539,00 €	1.902.539,00 €	100,00%

Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti per l'anno 2025, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di variazione delle entrate e delle spese preventive, nel corso dell'anno 2025, occorrerà darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Comune di Vallo della Lucania (Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

Oggetto: Parere sul Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore 10,00 in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Roma, n. 73, si è riunito l'Organo di Revisione del Comune di Vallo della Lucania (SA) nella persona della **Dott.ssa Michelina Iovino** al fine di procedere al rilascio del prescritto parere.

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 20 giugno 2025 avente ad oggetto: **"Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025"**;

VISTO

il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, allegato quale parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione consiliare di cui innanzi, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO

il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 14/04/2022 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2022, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.783.704,00 €	1.850.738,00 €	1.846.222,00 €	1.846.222,00 €
di cui componente variabile	1.179.053,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €	1.153.072,00 €
di cui componente fissa	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €	15.017,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	1.768.687,00 €	1.835.721,00 €	1.831.205,00 €	1.831.205,00 €
di cui componente variabile	1.164.036,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €	1.138.055,00 €
di cui componente fissa	604.650,00 €	697.666,00 €	693.150,00 €	693.150,00 €





Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

VISTO

l'aggiornamento biennale 2024/2025 del predetto Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 02/07/2024 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2024, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	2.028.224,00 €	1.902.539,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	<i>1.419.942,00 €</i>	<i>1.293.387,00 €</i>
<i>di cui componente fissa</i>	<i>608.281,00 €</i>	<i>609.153,00 €</i>
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte variabile	26.042,00 €	26.076,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Parte fissa	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 - Totale	26.042,00 €	26.076,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021	2.002.182,00 €	1.876.463,00 €
<i>di cui componente variabile</i>	<i>1.393.900,00 €</i>	<i>1.267.311,00 €</i>
<i>di cui componente fissa</i>	<i>608.281,00 €</i>	<i>609.153,00 €</i>

TENUTO CONTO

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che dal succitato aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a €. 1.876.463,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.267.311,00 di costi variabili e da €. 609.153,00 di costi fissi;



Comune di Vallo della Lucania (Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

- che il Comune ha stabilito la seguente destinazione definitiva del costo complessivo del servizio rifiuti validato e riconosciuto per l'anno 2025:

Costo del servizio rifiuti per l'anno 2025	
Costo relativo al contratto di appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari sull'intero territorio comunale rep. n. 716/Anno 2018 del 14/03/2018 ed al verbale per passaggio di cantiere del 25/01/2018 (ATI: SARIM S.R.L. / NAPPI SUD S.R.L.) e adeguamento del canone contrattuale (SARIM S.R.L.) o al nuovo affidamento del servizio periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (IVA compresa)	1.621.000,00 €
Altri costi generali operativi di gestione (Informazione e comunicazione, attività di educazione ambientale, campagne informative relative all'uso dei servizi, interventi straordinari, bonifica di discariche abusive di rifiuti contenenti amianto, attività di controllo del rispetto delle regole di conferimento e deposito dei rifiuti (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA), realizzazione linee elettriche di collegamento degli ecocompattatori, acquisto e posa in opera cestini da rifiuti su spazi ed aree pubbliche, consulenze per la redazione del piano industriale dei rifiuti, servizio di supporto per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ecc.) (IVA compresa)	48.259,00 €
Quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" (Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche e integrazioni)	7.703,00 €
Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti (CORI SA-4)	7.000,00 €
Quota relativa alla gestione post-mortem delle discariche comprensoriali (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	31.000,00 €
Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (acquisto, manutenzione e aggiornamento software, servizio di stampa, elaborazione e spedizione avvisi di pagamento, servizio di supporto per i nuovi adempimenti Arera, servizio di accesso alle banche dati del Registro delle Imprese, potenziamento strumentale degli Uffici dei Settori Tributi e Ambiente, adeguamento agli obblighi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compensi per consulenze legali e simili, ecc.) (IVA compresa)	35.500,00 €
Costi amministrativi pro-quota del personale del Settore Tributi addetto alla gestione della tassa sui rifiuti (TARD)	48.760,00 €
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) (Accantonamento quota relativa all'esercizio 2025)	103.317,00 €
Costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025	
Costo a carico di altri soggetti pubblici o privati (contributi incassati direttamente dal Comune, da CONAL, da produttori, da utilizzatori, ecc.) (a dedurre)	0,00 €
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (Art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni) (a dedurre)	26.076,00 €
Entrate della tassa sui rifiuti (TARI) effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero (a dedurre)	0,00 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie (a dedurre)	0,00 €
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (a dedurre)	0,00 €
Costo del servizio rifiuti al netto delle detrazioni validato e riconosciuto per l'anno 2025	
	1.876.463,00 €



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

- che in applicazione tanto delle *“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”* emanate in data 10 febbraio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, quanto della nota di approfondimento dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) del 27 febbraio 2025, l’importo del fabbisogno standard per il servizio rifiuti per l’anno 2025 relativamente al Comune di Vallo della Lucania (SA) è complessivamente pari a €. 1.974.930,99;
- che il costo complessivo finale riconosciuto del servizio rifiuti per l’anno 2025 (€. 1.876.463,00) risulta inferiore al costo standard complessivo del servizio stesso (€. 1.974.930,99);
- che il Comune ha stabilito, in deroga all’art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e nelle more di revisione dello stesso, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025:

Rata	Scadenza
1 [^] o Unica Rata	16 novembre 2025
2 [^] Rata	16 gennaio 2026
3 [^] Rata	16 marzo 2026

CONSIDERATO

che l’avvenuta validazione e approvazione formale dell’aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025;

RICHIAMATA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/07/2024 con la quale è stato approvato il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2024, contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO

che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2025:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO

il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, allegato alla proposta di deliberazione consiliare quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO

che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura del **5 per cento** fissata dalla Provincia di Salerno, per l'anno **2025**, con decreto del Presidente n. 157 del 03/12/2024;

DATO ATTO

inoltre, che, per l'anno **2025**, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- UR_{1,a}** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentali pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a **€. 0,10** per utenza per anno;
- UR_{2,a}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a **€. 1,50** per utenza per anno;
- UR_{3,a}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a **€. 6,00** per utenza per anno;

VISTO

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 con la quale è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 09 maggio 2025, n. 69, il quale stabilisce che: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 53 del 21/06/2025

orizzonte temporale almeno triennale;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2025, il quale ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- che il Responsabile del Settore Finanziario dovrà apportare le modifiche degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio rifiuti nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027, secondo le risultanze indicate nel Piano Tariffario della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, in occasione della prima variazione utile;


VISTO

- che la proposta di deliberazione in argomento è adottata anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, in quanto completa alcuni aspetti regolamentari in ordine alla determinazione delle riduzioni ed esenzioni di imposta;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 20 giugno 2025 avente ad oggetto: ***"Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025."*** e su tutti i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale che consta di n. 7 pagine, chiuso alle ore **12,00**, viene approvato e sottoscritto.


Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Michetina Lovino)

Da: michelina.iovino@pec.commercialisti.it
Inviato: lunedì 23 giugno 2025 11:29
A: "COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA"
<prot.vallodellalucania@legalmail.it>
Oggetto: PARERE REVISORE SUL PIANO TARIFFARIO DELLA TARI 2025
Allegati: 20250623113441825.pdf

PARERE REVISORE SUL PIANO TARIFFARIO DELLA TARI 2025





Oggetto: Contratto d'appalto(scaduto il 14-03-2025) del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

I sottoscritti, Ametrano Marcello e Fariello Mario, Consiglieri Comunali, della Lista SiAMO Vallo, In riferimento alla nota in oggetto, allegano alla presente deliberazione "Parere ANAC-FUNZ-CONS 47/2022, aventure ad oggetto: Contratto di appalto-prosecuzione del servizio.

Dalla lettura del documento, si puo' senz'altro affermare che sul Servizio di Igiene Urbana, il cui contratto risulta scaduto dal 14/03/2025, vi sono alcune irregolarita' che verranno attentamente valutate.

Pertanto, gli scriventi, si riservano ogni azione a tutela del Consiglio Comunale e della cittadinanza tutta.

Vallo 30/06/2025

I CONSIGLIERI COMUNALI

*Marcello Ametrano
Pierfederico Fariello*

....OMISSIS....

Oggetto

Contratto d'appalto – prosecuzione del servizio - Richiesta parere.

FUNZ CONS 47/2022

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 25 maggio 2022, acquisita al prot. Aut. n. 39914, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021 si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 settembre 2022, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022.

Allo stesso modo, esula dalla sfera di competenza dell'Autorità fornire alle stazioni appaltanti l'interpretazione autentica degli atti di gara (e contrattuali) dalle stesse predisposti (in tal senso parere AG 9/2017/AP).

Pertanto, in relazione alla questione sollevata nell'istanza di parere, riferita alla possibilità di proseguire il rapporto contrattuale con l'appaltatore, dopo la scadenza del contratto, per una parte delle prestazioni ad esso affidate, sulla base delle previsioni degli atti di gara e del contratto, può essere fornito un parere di carattere generale, reso esclusivamente sulla base degli elementi pervenuti.

A tal riguardo, sembra opportuno evidenziare in primo luogo che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 e ribadito nel d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce all'art. 106, comma 11, che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

Il principio del divieto di rinnovo e proroga dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall'art. 23 della l. 18 aprile 2005 n. 62, «ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento; il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE (che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici) ...» (TAR Campania, Napoli n. 1312/2020).

La proroga ed il rinnovo si traducono infatti «in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016» (Delibera n. 304/2020).

Come sottolineato dall'Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di rinnovo e proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è «alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192)» (Atto del Presidente 13.4.2022 –fasc. 4127/2021).

Stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della legge 62/2005, con riferimento ai contratti stipulati nella vigenza del d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, «l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia, ex plurimis, alla delibera n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013» (ex multis delibera n. 427/2018 e più recentemente del. n. 184/2021).

Per ciò che concerne, invece, la cd. "proroga tecnica", preme evidenziare l'orientamento restrittivo dell'Autorità e della giurisprudenza, che ammettono la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Più in dettaglio, l'Autorità (ex multis parere AG33/2013 e Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015) ha chiarito che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara.

Tale avviso è stato ribadito e confermato dall'Autorità in numerose pronunce (tra le tante, deliberazioni n. 263/2018, n. 384/2018, n. 536/2020 n. 147/2021, n. 576/2021, n. 591/2021, atto del Pres. 13.4.2022-fasc.336/2021), sottolineando più in dettaglio che affinché la proroga "tecnica" possa ritenersi legittimamente disposta, devono ricorrere taluni presupposti:

- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto "ponte"); inoltre, la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;
- l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto. Il legislatore in tema di proroga ha inoltre disposto chiaramente con l'art. 23 della L. 62/2005 che «i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi...».

Va ricordato infine che, come espressamente previsto dall'art. 106, comma 11, del Codice, in caso di proroga di un contratto pubblico «il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». Pertanto, il ricorso a tale istituto, in quanto diretto a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale entro i limiti sopra indicati, non consente alle parti di apportare modifiche o rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originariamente definite.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 27 settembre 2022

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Tiziana Cortiglia

Tiziana Cortiglia

IL SINDACO
Antonio Sansone



IL SEGRETARIO

dott. Claudio Fierro

Claudio Fierro

CC 015 /2025: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente
(Tributi/Ambiente)
f.to A. Di Lorenzo/c. Fierro

CC 015 /2025: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:

"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to A. Rizzo

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la precedente deliberazione n. 015 del 30 / 06 / 2025:

è stata affissa all'Albo Pretorio il 19-08-2025 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[] diventerà // è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 19-08-2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)

Claudio Fierro

Certifico che il presente atto è copia conforme all'originale della deliberazione di C.C. n. 015 del 30 / 06 / 2025 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____